

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-443	del 16/06/2014
Oggetto	Direzione amministrativa Area Acquisizione beni e servizi. Adesione alla convenzione Intercent-ER Noleggio auto con conducente 3 - Lotto 1. CIG Z760FA2AB0	
Proposta	n. PDTD-2014-437 del 12/06/2014	
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena	

Questo giorno 16 (sedici) giugno 2014 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione amministrativa Area Acquisizione beni e servizi. Adesione alla convenzione Intercent-ER Noleggio auto con conducente 3 - Lotto 1. CIG Z760FA2AB0

RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2014 ai Centri di Responsabilità”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 89 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell’importo dell’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2014”
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 3 del 07.01.2014 che assegna il budget per l’esercizio 2014 alle Aree della Direzione Amministrativa”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 14.02.2014 avente ad oggetto “Programma dell’attività contrattuale nell’esercizio 2014 della Direzione Amministrativa”
- la determinazione n. 380 del 10.06.2011 Direzione amministrativa. Area Acquisizione Beni e Servizi. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER per il servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto di persone. Lotto 1;

PREMESSO:

- che l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata “INTERCENT-ER”, costituita ai sensi della soprarichiamata legge, ha espletato nel rispetto dei principi comunitari in materia di scelta del contraente una gara per il servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto di persone (Lotto 1) e per il trasporto di cose (Lotto 2), mediante bando inviato alla G.U.U.E. in data 05.12.2012, CIG 4710216135;
- che la Società COSEPURI Soc. Coop. p.A. con sede legale in Bologna, Via Augusto Pollastri, 8, P.IVA 00470300377 in qualità di capogruppo (mandataria) del raggruppamento temporaneo di imprese fra la stessa e la CO.E.R.IN AUTO S.r.l. - S.A.C.A. Coop. a r.l., è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra Lotto 1, ed ha sottoscritto in data 05.08.2013 con l’Agenzia INTERCENT-ER apposita convenzione, contenente tutti i termini e le condizioni della fornitura di cui sopra, pubblicata sul sito internet www.intercent.it;
- che la convenzione di cui trattasi è in scadenza al 04.08.2014;

- che in data 13.06.2014 è in scadenza il contratto per il noleggio auto con conducente di cui all'Ordinativo di Fornitura n. 21217 del 14.06.2011 emesso in vigenza della precedente convenzione INTERCENT-ER;
- che non sono attualmente disponibili per il medesimo oggetto per il territorio dell'Emilia Romagna convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della l. 23/12/2000 n. 388;

CONSIDERATO:

- che il fabbisogno di tali servizi si è andato notevolmente a ridurre negli ultimi esercizi, anche a seguito delle disposizioni normative di cui all'art. 5 del D.L. 06.07.2012 n. 95 come convertito con Legge 07.08.2012 n. 135;
- che sussiste tuttavia la necessità di garantire la disponibilità di tale servizio per le esigenze occasionali esclusivamente del Direttore generale dell'Agenzia, che potrà altresì eccezionalmente autorizzare tale servizio per altri collaboratori dell'ente;
- che si ravvisa l'opportunità, entro il termine di validità della convenzione in essere, visti i prezzi particolarmente vantaggiosi rispetto ai prezzi di mercato correnti per servizi analoghi, di emettere un Ordinativo di fornitura di validità triennale, stimato in un importo di € 2.800,00 (IVA 10% esclusa);
- che per il nuovo Ordinativo di fornitura relativo alla suddetta Convenzione è stato acquisito il seguente CIG derivato Z760FA2AB0;

RILEVATO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

RITENUTO:

- che, ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa della D.D.G. n. 87 del 16.12.2013;
- per tutto quanto sopra esposto, di autorizzare l'emissione di un ordinativo triennale di fornitura relativo alla convenzione stipulata dall'Agenzia regionale INTERCENT-ER del 05.08.2013 per l'affidamento del servizio di noleggio auto con conducente, per l'importo di € 2.800,00 (IVA 10% esclusa);
- di demandare l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura alla D.ssa Elena Bortolotti, Punto Ordinante di Arpa nel sistema INTERCENT-ER, Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi;

- di nominare Responsabile del procedimento, la D.ssa Elena Bortolotti, Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi;

SU PROPOSTA:

- della D.ssa Elena Bortolotti, Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile di cui all'art. 7 comma 4 del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n. 95/2009, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani

DETERMINA

1. di aderire per i motivi in premessa esposti alla convenzione INTERCENT-ER stipulata con la Società COSEPURI Soc. Coop. p. A. , in data 05.08.2013 per il servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto di persone. Lotto 1, in allegato sub A), e di procedere all'emissione di un Ordinativo di fornitura di validità triennale, per l'importo di € 2.800,00 (IVA 10% esclusa), disponibile sul sito internet www.intercent.it;
2. di dare atto che il presente servizio viene acquisito per le esigenze del Direttore generale di Arpa, che potrà altresì eccezionalmente autorizzare altri operatori dell'Agenzia all'utilizzo del servizio medesimo;
3. di demandare l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura alla d.ssa Elena Bortolotti, Punto Ordinante di Arpa nel sistema INTERCENT-ER, Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, per un valore presunto triennale di € 2.800,00 (IVA 10% esclusa), con possibilità di aumento o riduzione nei limiti del 20%;
4. di dare atto che i costi relativi al presente atto – pari ad € 3.080,00 (IVA inclusa) - avente natura di "noleggio auto" sono compresi nel budget annuale 2014 e nel bilancio preventivo annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 con riferimento al centro di costo della Direzione Generale, così ripartiti:
 - esercizio 2014 € 511,66
 - esercizio 2015 € 1023,33
 - esercizio 2016 € 1023,33
 - esercizio 2017 € 511,66
5. di dare atto che per il servizio in oggetto l'Area Acquisizione beni e servizi per la Direzione Generale provvederà alle necessarie registrazioni contabili ed alla liquidazione delle relative fatture.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

**CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia) con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

COSEPURI Soc. Coop. p.A. sede legale in Bologna, via Augusto Pollastri n.8, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al n. 00470300377, P. IVA 00470300377 domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Augusto Pollastri n.8, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Gino Onofri, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante COER IN AUTO S.r.l., sede legale in Lugo (Ra), Piazzale Cavour 10 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ravenna al n. 02324680392, P. IVA 02324680392, domiciliata ai fini del presente atto in Lugo (Ra), Piazzale Cavour 10, e la mandante SACA COOP A r. l, sede legale in Bologna, via del Sostegno 2, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al n. 00632770376, P. IVA 00632770376, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via del Sostegno 2, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Dott. Giovanni Battista Sassoli Via Saragozza 112 in Bologna ,in data 20/05/2013, repertorio n. 16129 (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. **contratti**);

c) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore/i per la fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 05/12/2012;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

f) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i. nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

g) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'offerta tecnica, e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) **Convenzione:** il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- d) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - a) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Disciplinare, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Disciplinare e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere .

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto relativo all'affidamento del servizio di noleggio auto con conducente per il "trasporto persone" da parte delle Amministrazioni con sede sul territorio dei Comuni di: **Bologna**, Anzola Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelmaggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano Emilia, Pianoro, Sasso Marconi, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa, **Piacenza**, **Parma**, **Reggio Emilia**, **Modena**, **Forlì**, **Cesena**, **Ferrara**, **Ravenna**, **Rimini**.
2. La Convenzione definisce altresì la disciplina normativa e contrattuale relativa al servizio di noleggio auto con conducente per il "trasporto persone" da parte delle Amministrazioni con sede sul territorio degli ulteriori Comuni di: Alfonsine, Argenta, Bagnata, Baricella, Berceto, Bonporto, Bondeno, Borghi, Borgo Tossignano, Brisighella, Busseto, Busana, Castelnovuo Rangone, Campagnola Emilia, Carpi, Casalgrande, Castelnovo di Sotto, Castelfranco Emilia, Castrocaro, Collecchio, Conselice, Correggio, Dovadola, Faenza,

Fanano, Fiorano Modenese, Forlimpopoli, Fossombrone, Galeata, Gambettola, Imola, Lesignano dei Bagni, Lugo, Malalbergo, Massalombarda, Meldola, Medolla, Mercato Saraceno, Mirandola, Montecchio Emilia, Monterenzio, Novellara, Palagno, Pennabilli, Pianello Val di Tidone, Poggio Rusco, Prignano sul Secchia, Riccione, Rio Saliceto, Rolo, Ronco Freddo, Russi, Sant'Agata S.S. S: Arcangelo di Romagna, S. Pietro in Casale, S: Sofia, San Leo, Sarsina, Sassuolo, Savignano Scandiano, Serramazzoni, Sestola, Sogliano Rubicone, Solarolo, Soliera, Sorbolo Mezzani, Traversetolo, Villa Minozzo, sulla base di quanto offerto dal Fornitore nell'ambito della propria offerta tecnica. Qualora, nel corso di validità della Convenzione, il Fornitore venga in possesso di ulteriori nuove autorizzazioni rilasciate da Comuni diversi da quelli sopra elencati, la Convenzione, su richiesta dell'Agenzia, nei limiti dell'importo massimo spendibile indicato nel Disciplinare di gara, verrà estesa anche alle Amministrazioni con sede in tali Comuni.

3. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti fornire i servizi di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 2.799.937,00, IVA esclusa.
4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto di noleggio auto con conducente di durata triennale.. Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le Amministrazioni, fermo restando che esse potranno comunque chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni.
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura e all'accettazione da parte del Fornitore.
6. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
7. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, il quantitativo massimo utilizzabile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo fino a concorrenza di quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo Articolo "Modalità di conclusione".
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nel quantitativo massimo utilizzabile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni e e/o con l'erogazione dei servizi richiesti. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni dovranno specificare l'importo presunto triennale del servizio e la **sede**

dell'Amministrazione, valida per il conteggio del costo delle prestazioni come specificato nel Disciplinare di gara al paragrafo 4.6 "Costo delle prestazioni".

2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: COSEPURI, via Augusto Pollastri n. 8, telefono n. 051-6029966 ovvero mediante fax al numero dedicato 051-515939.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 3, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 7, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 3, e fino al raggiungimento del medesimo.
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
5. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione del servizio nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura...
9. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) prestare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - d) istruire il proprio personale affinché indossi abiti sobri ed eleganti;
 - e) istruire il personale a seguire norme di comportamento ispirate al criterio di cortesia e buona educazione;
 - f) istruire il personale a condurre i mezzi nel pieno rispetto del codice della strada e ad osservare la massima puntualità;
 - g) istruire il personale a non diffondere, in alcun modo, informazioni di cui venisse al corrente durante l'esecuzione delle prestazioni;
 - h) concordare con le Amministrazioni, la composizione dei gruppi ristretti (due/tre autisti) di gradimento a ciascun singolo utilizzatore come descritto nel Disciplinare di gara al paragrafo 4.4;
- i) mantenere i mezzi in buono stato di manutenzione ed efficienza.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a svolgere le prestazioni nelle modalità descritte dettagliatamente nel Disciplinare di gara al paragrafo 4 "Modalità di erogazione del servizio".
2. La "centrale operativa" necessaria per attivare il servizio deve essere attiva 24 ore su 24.
3. Il Fornitore è obbligato ad attivare almeno un numero telefonico dedicato esclusivamente alle Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione.
4. Per le Amministrazioni con sede sul territorio dei Comuni capoluoghi di provincia e sul territorio dei Comuni di cui all'articolo 4 comma 2, il Fornitore è obbligato a rendere disponibili le autovetture richieste entro 15 minuti dalla chiamata e presentarsi con la massima puntualità qualora il servizio avvenga con prenotazione.
5. Per le Amministrazioni con sede sul territorio dei rimanenti Comuni (Anzola Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelmaggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano Emilia, Pianoro, Sasso Marconi, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa) il Fornitore è obbligato a rendere disponibili le autovetture richieste entro 40 minuti dalla chiamata e presentarsi con la massima puntualità qualora il servizio avvenga con prenotazione.
6. Il Fornitore è obbligato a prestare il servizio oggetto della Convenzione in riferimento alle tipologie di servizio indicate ai paragrafi 4.2 del Disciplinare di gara.
7. Nel caso in cui il Fornitore non adempia correttamente all'esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione Contraente provvederà a servirsi presso altri Fornitori (diversi dal Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione) rivalendosi delle spese sostenute sul Fornitore aggiudicatario oltre alla refusione di ogni altra spesa e/o danno fatte salve le penali di cui oltre.
8. Oltre alla prestazione dei servizi oggetto della Convenzione il Fornitore è tenuto a fornire il servizio di reportistica e di call center descritti nel Disciplinare di gara.
9. Qualora il Fornitore sia in possesso di autorizzazioni per il trasporto N.C.C. rilasciata da Comuni diversi da quelli oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia può richiedere al Fornitore l'estensione della Convenzione alle Amministrazioni con sede sul territorio dei predetti Comuni. In tal caso il Fornitore si obbliga a svolgere le prestazioni previste nel presente documento nel rispetto di tutte le prescrizioni minime richieste e di quanto dichiarato in sede di offerta. Si precisa che in tal caso i prezzi delle prestazioni e i livelli di servizio che il Fornitore si obbliga ad erogare sono i medesimi previsti per le Amministrazioni con sede sul territorio dei Comuni capoluoghi di provincia (es. disponibilità automezzi 15 minuti, costo per "trasferimento dalle rimesse alla sede degli enti e ritorno" offerto per le Amministrazioni dei Comuni capoluoghi di provincia - paragrafo 4.6, etc.).

Articolo 12 - Servizi connessi

1. Oltre al servizio di noleggio auto con conducente per il "trasporto persone" per una durata massima di tre anni, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi, descritti nel Disciplinare di gara:

Reportistica: Il Fornitore ha l'obbligo di predisporre e trasmettere all'Agenzia su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, due tipologie di report:

- elenco degli Ordinativi di Fornitura pervenuti dalle Amministrazioni;
- report riepilogativi dei servizi prestati.

In particolare i report riepilogativi devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Amministrazione contraente;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura;
- importo fatturato per singola Amministrazione per il trimestre di riferimento.

Call Center: Il Fornitore ha l'obbligo di attivare un servizio in grado di fornire alle Amministrazioni di riferimento della Convenzione, informazioni relative ai servizi compresi nella Convenzione, alle modalità di attivazione dei servizi stessi, al Responsabile del servizio e alle modalità di inoltro dei reclami. Qualora tale servizio non fosse prestato dal personale della

Centrale operativa, il Fornitore è tenuto a attivare un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ad eccezione di:

- giorni festivi (compreso sabato),
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei seguenti prezzi unitari netti riferiti ad ogni singolo servizio oggetto della presente Convenzione calcolati sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 4.6 "Costo delle prestazioni":

DESCRIZIONE SERVIZIO	UNITA' DI MISURA		COSTO UNITARIO IVA ESCLUSA (P)
TRASPORTO PERSONE			
servizi in città a cifra fissa (durata massima 30 minuti - percorrenza massima Km 16)	SINGOLO SERVIZIO	CHIAMATA	9,20
servizi in città orario (durata superiore a 30 minuti - percorrenza massima Km 16)	TARIFFA ORARIA	ORA	24,33
servizi fuori città (percorrenza minima 16 km) tariffa oraria	TARIFFA ORARIA	ORA	16,24
servizi fuori città (percorrenza minima 16 Km) tariffa chilometrica	TARIFFA CHILOMETRICA	KM	0,51
trasferimento dalla rimessa alla sede degli enti e ritorno (CAPOLUOGHI DI PROVINCIA)	SINGOLO SERVIZIO	CHIAMATA	0,53
trasferimento dalla rimessa alla sede degli enti e ritorno (ALTRI COMUNI)	SINGOLO SERVIZIO	CHIAMATA	0,53

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il rimborso delle spese per vitto e alloggio, nella misura stabilita nel Disciplinare di gara al paragrafo 4.5, potrà avvenire solo dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

1. I prezzi offerti in sede di gara restano fissi per l'intera durata della Convenzione, anche eventualmente rinnovata.
2. I prezzi offerti rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici mesi) di durata della convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 4. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza semestrale, per tutta la durata della convenzione. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell'Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi.
3. La revisione si applica a decorrere dall'avvenuta comunicazione sul sito, anche ai contratti in essere.
4. L'indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica degli indici Istat mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per l'adeguamento. L'indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è pari al 75% della media aritmetica ottenuta.
5. Se nel corso della durata degli ordinativi di fornitura il prezzo del carburante subisse una variazione ufficiale in aumento pari almeno al 30% del prezzo (riscontrabile sul sito [www.sviluppoeconomico.gov.it.](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)) in vigore al momento della firma della convenzione, il fornitore ha facoltà di chiedere all'Agenzia Intercent-ER l'aggiornamento dei prezzi.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. La fatturazione deve avvenire, con periodicità mensile, corredata delle dichiarazioni di avvenuta percorrenza firmata dagli utilizzatori del servizio (personale dell'Amministrazione).
3. Il Fornitore è obbligato ad allegare alle fatture una distinta relativa alle varie tipologie di servizio (Disciplinare di gara paragrafo 4.2) richieste dalla singola Amministrazione, salvo diverso accordo scritto fra le parti.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
6. Le Amministrazioni effettueranno i pagamenti entro i termini di legge.
7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.
10. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Agenzia, il meccanismo della fatturazione elettronica.
11. Nel caso di R.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo la fatturazione avverrà nelle modalità concordate tra il Fornitore e l'Amministrazione.
12. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n 100000004372, intestato al Fornitore, presso Cassa di Risparmio di Bologna Viale Aldo Moro 60 – 60/A, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT93Q0638502461100000004372

Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono quelli indicati all'Articolo 15, comma 7.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Agenzia e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
7. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e/o dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 – Penali

1. Per ogni ritardo nell'arrivo dei mezzi, come previsto al paragrafo 4.1 2° e 3° capoverso del Disciplinare di gara, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00).
2. Per ogni mancata risposta della Centrale Operativa, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00).
3. Per ogni prestazione erogata con autovetture di qualità inferiore a quella dichiarata in sede di offerta tecnica l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00);
4. Per ogni prestazione del servizio erogata con autovetture non corrispondenti agli standard di pulizia e decoro propri della tipologia dei servizi oggetto della prestazione l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).
5. Per ogni variazione del personale individuato nei "gruppi ristretti" previsto al precedente articolo 9 lettera g), non autorizzato dall'Amministrazione Contraente, l'Amministrazione stessa applicherà una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).
6. Deve considerarsi inadempimento ogni caso in cui il Fornitore eserciti le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella Documentazione di gara.
7. In tali casi le Amministrazioni e/o l'Agenzia applicherà le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura avvenga in modo conforme salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti o dell'Agenzia, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
11. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche

future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di

- rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" della presente Convenzione;
 - e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa".
 4. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
 5. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni.
 7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
 8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 22 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 23 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.

Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Il Fornitore dovrà garantire che gli automezzi impiegati siano coperti da assicurazione RCT comprensiva di responsabilità verso terzi trasportati con massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per ciascun mezzo utilizzato per "trasporto persone".

Articolo 25 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto non è consentito.

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Maurizio Benini il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 051-6029966, numero di fax 051-515939, indirizzo e-mail Maurizio.Benini@cosepuri.it

Articolo 28 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 29 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio

dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge

Articolo 32 – Verifiche e Direttore dell'esecuzione del contratto

- a. Anche ai sensi dell'art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- b. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.

Articolo 33- Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il

contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA(**)

IL FORNITORE(**)

Dott.ssa Alessandra Boni

SIG. GINO ONOFRI

(*)Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

IN DATA 05-08-2013



Si attesta, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 - art. 23 "Copie di atti e documenti informatici", che la presente copia cartacea composta di n. 16 facciate, è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Regione Emilia-Romagna e  è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

N. Proposta: PDTD-2014-437 del 12/06/2014

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

OGGETTO: Direzione amministrativa Area Acquisizione beni e servizi. Adesione alla convenzione Intercent-ER Noleggio auto con conducente 3 - Lotto 1. CIG Z760FA2AB0

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 13/06/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
